

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRIESTE E ITALIA NOSTRA APS
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL
PORTO VECCHIO DI TRIESTE E DEL RELATIVO PATRIMONIO CULTURALE**

Premesso che

sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, indicato dall'art. 118 della Costituzione, i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

l'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), prevede che gli Enti del Terzo Settore esercitino in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si considerino di interesse generale, tra l'altro, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

il comma 1 dell'art. 56 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (il cui funzionamento è disciplinato dall'art. 53 del Codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

il comma 2 del medesimo articolo prevede che le convenzioni di cui sopra possano prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale", e in particolare gli artt. 14 e 25, prevede che in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possano stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento delle attività indicate;

il Comune di Trieste intende avviare una collaborazione mediante stipula di una convenzione, con Italia Nostra Aps, Associazione di promozione sociale, ente del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che non ha scopi di lucro, per lo svolgimento di attività complementari o di supporto ad attività istituzionali da attuarsi presso la Sottostazione Elettrica e la Centrale Idrodinamica e, più in generale, nel Porto Vecchio di Trieste;

Italia Nostra Aps persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare l'Associazione ha lo scopo di garantire il riconoscimento dei diritti e degli interessi collettivi e diffusi relativi alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e ambientale;

tutto ciò premesso e considerato, tra

COMUNE DI TRIESTE, rappresentato dalla dott.ssa Francesca Locci – Dirigente del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi - domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in piazza Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula il contratto in oggetto in

qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e **ITALIA NOSTRA APS**, Associazione di promozione sociale (C.F. 80078410588) con sede in Roma, viale Liegi n. 33, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale (APS), di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, al n° 43 a far data dal 10.10.2002, in seguito più brevemente detta anche "Associazione", rappresentata dal Presidente prof.ssa Antonia Caroli nata a _____ il _____, domiciliata per la sua carica presso viale Liegi n. 33 - Roma;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, collabora con l'Associazione per lo svolgimento di attività complementari e di supporto ad attività istituzionali, da attuarsi presso la Sottostazione Elettrica e la Centrale Idrodinamica di pertinenza del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi del Comune di Trieste, e più in generale, nel Porto Vecchio di Trieste, al fine della tutela e valorizzazione del complesso denominato Porto Vecchio di Trieste e del relativo patrimonio culturale, attraverso attività di educazione rivolte soprattutto ai giovani, compreso lo svolgimento di conferenze, incontri culturali, seminari, giornate di studio e manifestazioni espositive, collaborando con altri soggetti, pubblici e privati, che perseguono scopi analoghi, promuovendo inoltre iniziative ed eventi con soggetti particolarmente qualificati nei settori culturali, scientifici e didattici di interesse istituzionale.

L'Associazione, per il conseguimento degli obiettivi comuni, coordina la sua attività con il Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi allo scopo di suscitare il più vivo interesse tra il pubblico e promuovere azioni per la diffusione e la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente, del paesaggio urbano, dei monumenti, assicurando il corretto utilizzo e l'adeguata fruizione della Sottostazione Elettrica.

L'Associazione possiede una biblioteca storica riguardante i principali temi della storia della città di Trieste, che intende mettere a disposizione degli studenti, nonché un fornito archivio sulle ferrovie di Trieste.

L'Associazione concorderà con il Comune non solo le date ma anche lo svolgimento delle suddette attività culturali.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione decorre da settembre 2024 a dicembre 2026. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione, alle stesse condizioni e modalità, per un ulteriore pari periodo (28 mesi).

Art. 3 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si obbliga a svolgere le seguenti attività complementari o di supporto ad attività istituzionali:

A. organizzazione tavole rotonde, convegni di rilevanza anche nazionale, conferenze, incontri culturali, seminari, manifestazioni espositive e giornate di studio (minimo n. 6 all'anno) nell'ambito dell'oggetto della presente Convenzione e degli scopi e finalità previsti nello Statuto dell'Associazione, preventivamente approvati dal Comune di Trieste

- B. visite guidate presso la Sottostazione Elettrica e la Centrale Idrodinamica e, più in generale, nel Porto Vecchio di Trieste, sia programmate sia concordate su richiesta
- C. presidio occasionale del sito con modalità da concordare
- D. azioni di assistenza al pubblico

Con riferimento alle visite guidate, l'Associazione invierà un calendario di visite programmate a cadenza almeno mensile, comprendendo giornate tipicamente dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Nello svolgimento del servizio gli operatori volontari si atterranno alle indicazioni fornite dal coordinatore dell'Associazione, che garantisce che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere e che concorderà con il Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi le attività da espletarsi in modo da garantirne la buona riuscita.

Gli operatori volontari non devono aver subito condanne per delitto non colposo né avere procedimenti penali in corso per analoghi reati.

Gli operatori volontari effettuano l'attività a titolo gratuito e, pertanto, né ad essi né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte del Comune, salvo il rimborso delle spese come di seguito specificato.

Ogni operatore volontario dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento.

Art. 4 – Spese ammesse a rimborso e spazi messi a disposizione

Il Comune di Trieste, al fine dello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, mette a disposizione di Italia Nostra Aps i seguenti spazi della Sottostazione Elettrica (vedi planimetria allegata)

- piano seminterrato: uno spazio archivio (7 sezioni)
- piano terra: uno spazio "presidio" adiacente alla "sala valvole" come postazione a supporto dell'attività per consultazione e preparazione visite, nonché l'utilizzo saltuario della saletta riunioni. Potrà inoltre essere autorizzato l'utilizzo della Sala Luttazzi in occasione di incontri e presentazioni aperti al pubblico (per indicativi n. 10 appuntamenti all'anno).

Il Comune di Trieste si impegna a sostenere le spese vive per le utenze negli spazi messi a disposizione all'Associazione.

Il Comune di Trieste si impegna a erogare un contributo annuo fino all'importo massimo di Euro 15.000,00.- per gli anni 2025 e 2026 e, per il quadrimestre a decorrere da settembre 2024, fino all'importo massimo di Euro 5.000,00.- a seguito di presentazione del rendiconto da parte dell'Associazione, come di seguito specificato, per le seguenti spese ammesse a rimborso:

- copertura assicurativa degli operatori volontari in relazione alle attività del presente atto
- corsi di formazione e aggiornamento dei volontari solo se preventivamente concordate e finalizzate all'espletamento dell'attività di cui alla presente Convenzione
- realizzazione e stampa materiale promozionale e divulgativo
- spese relative all'organizzazione delle iniziative di cui al punto A.

Il rimborso spese potrà essere liquidato, a richiesta dell'Associazione, con scadenza semestrale su presentazione di un rendiconto dettagliato di tutte le attività svolte dai volontari effettivamente impiegati nei mesi precedenti e delle spese semestrali effettivamente sostenute e regolarmente documentate da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dalla fine del semestre considerato.

Si precisa che per le spese, per le quali l'Associazione chiede rimborso, il legale rappresentante della stessa dovrà presentare una dichiarazione nella quale specifica che i documenti di spesa

presentati non sono stati e non saranno utilizzati per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici o privati.

L'ammontare del rimborso complessivo annuale non potrà in ogni caso essere superiore alla quota sopra prevista.

Art. 5 – Sicurezza nei luoghi di svolgimento delle attività di volontariato

L'Associazione si obbliga a far osservare scrupolosamente ai propri soci volontari le norme antinfortunistiche e a dotarli di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.). Il Comune promuove la cooperazione e il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto della presente convenzione. In tale ambito fornisce la nota informativa sulla valutazione dei rischi interferenziali redatta ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e ogni ulteriore informazione necessaria, nonché incontri informativi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ove avrà esecuzione l'attività.

Art. 6 – Assicurazione per i volontari

L'Associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

Art. 7 – Formazione

L'Associazione, per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato oggetto della presente convenzione, assicura una adeguata preparazione e comunque la partecipazione ai corsi di formazione per una generale conoscenza delle problematiche relative all'incarico ricevuto e promossi dall'Associazione stessa, dalla Regione, dal Comune o altra istituzione pubblica o privata abilitata.

La formazione ricevuta dai singoli operatori deve essere documentata.

Ai corsi di formazione eventualmente programmati dall'Amministrazione Comunale sono tenuti a partecipare i soci volontari.

Art. 8 – Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attività l'Associazione e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con Deliberazione della giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, nonché in quelli contenuti in eventuali successivi Codici che il Comune di Trieste si obbliga a far conoscere. Devono, inoltre, rispettare gli obblighi e i doveri definiti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con DPR 16.04.2013, n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione della convenzione.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente Convenzione.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non vengano effettuate da parte dell'Associazione le dichiarazioni di non trovarsi nelle condizione di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi

confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 9 – Rispetto dei diritti e della dignità degli utenti

L'Associazione si impegna a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, adoperarsi nei confronti degli utenti in modo da rispettare le convinzioni etiche, morali e religiose degli stessi.

Art. 10 – Modifiche nelle finalità dell'Associazione

Allorquando intervengano modificazioni significative nelle finalità dell'Associazione, nella sua natura, negli operatori e nelle strutture, l'Associazione stessa ne deve dare tempestiva comunicazione.

Nel caso in cui le modificazioni di cui sopra siano tali da far venire meno i requisiti che avevano determinato l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale (APS), la Convenzione si intende decaduta sin dalla data delle avvenute modificazioni.

Art. 11 – Domicilio

Agli effetti del presente atto l'Associazione elegge domicilio a Trieste presso la sua sede legale di via del Sale n. 4.

Art. 12 – Tutela dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dall'Associazione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsto dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune, secondo l'Informativa allegata.

Art. 13 – Controversie

Tutte le controversie derivanti dal presente atto, non risolubili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 14 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a completo carico dell'Associazione.

Agli effetti fiscali si precisa che il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 15 – Accettazione espressa

Ai sensi e agli effetti dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile l'Associazione approva specificatamente le clausole contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Fatto in doppio originale, di cui uno per l'ufficio del Registro, letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Trieste
Il Dirigente del Servizio Promozione Turistica,
Eventi Culturali e Sportivi
dott.ssa Francesca Locci

Italia Nostra Aps
Il Presidente
prof.ssa Antonia Caroli

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCA LOCCI
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 16/09/2024 11:16:13

NOME: GIAMPAOLO GIUNTA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 01/10/2024 10:25:24